CONDIZIONI GENERALI – 1.11.2024
MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI/ NON DOMESTICI

1.PARTI DEL CONTRATTO

1. Le presenti condizioni generali per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ("Condizioni Generali") regolano il rapporto tra Erreci S.r.l., con sede legale in via Marcello Candia n. 12, Busto Arsizio (VA), C.F. e P. IVA 02989180126 ("Fornitore" o "Erreci"), società diretta e coordinata da Repower Italia S.p.A., ed il cliente finale domestico ovvero non domestico (di seguito "Cliente"), così come identificato nella "Proposta di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale" da questi sottoscritta ("Proposta").
2. Erreci e il Cliente potranno essere di seguito congiuntamente denominate "Parti" ovvero, singolarmente, "Parte". Il Cliente sarà distinto in "Cliente Domestico", ossia il Cliente titolare, in relazione al consumo di energia elettrica, di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, diversi dai clienti vulnerabili, e per il gas naturale la persona fisica che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico Punto di Riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti. Al di fuori di tali casi si parlerà di "Cliente Business".
3. Tutti i riferimenti normativi e regolatori citati nel contratto di fornitura e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.arera.it per le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA").

2.OGGETTO

1. Il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (il "Contratto") è costituito dalla Proposta, dalle presenti Condizioni Generali, dagli Allegati "Condizioni Economiche" e da tutti gli altri allegati espressamente richiamati in tali documenti.
2. Il Contratto disciplina, a seconda della richiesta del Cliente, la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale presso il/i punto/i di prelievo ("Punto di Prelievo") e/o di riconsegna ("Punto di Riconsegna") del Cliente indicati nella Proposta (la "Fornitura").
3. Le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica Fornitura da parte del Cliente.

3. PROPOSTA, PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

1.A prescindere dalle modalità con cui viene formulata, la Proposta ha validità per un periodo di 45 giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Cliente.
2.Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione della Proposta da parte del Fornitore da trasmettere, a pena di decadenza della Proposta medesima, entro il menzionato termine di 45 giorni: la comunicazione dell'accettazione avverrà mediante posta ordinaria, con posta elettronica ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore. L'accettazione del Fornitore potrà avvenire anche con riferimento ad una sola Fornitura. La Proposta si intenderà altresì accettata per fatti concludenti con l'avvio della Fornitura.
3.Salvo diversa indicazione nella Proposta o nelle Condizioni Economiche, il Contratto ha durata a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 9.
4.L'attivazione della Fornitura avverrà alla data indicata nella Proposta ed è subordinata alle condizioni sospensive di cui all'art. 11. Il Fornitore si riserva di posticipare l'avvio della Fornitura dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Fornitore non risponde del ritardato avvio della Fornitura per circostanze ad esso non imputabili.
5.Il Fornitore si riserva il diritto di non accettare la Proposta dandone comunicazione al Cliente tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato.

4. MANDATI PER IL RECESSO

1.Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché receda in suo nome e per suo conto dal/i contratto/i di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere con il c.d. "Fornitore Uscente". Il mandato è conferito a titolo gratuito.
2. Il Cliente è il solo ed unico responsabile di verificare l'eventuale preavviso per il recesso dovuto al Fornitore Uscente. Di conseguenza, Erreci non eseguirà alcuna verifica di correttezza e non assumerà alcuna responsabilità in proposito.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi per la Fornitura indicati nell'Allegato "Condizioni Economiche". Tali corrispettivi si intendono validi per il periodo indicato nelle medesime Condizioni Economiche, salva la facoltà del Fornitore di modifica unilaterale, e conseguente diritto di recesso del Cliente, da esercitare secondo modalità e termini dettati dall'art. 17.
2. I corrispettivi s'intendono al netto delle imposte, che rimarranno a carico del Cliente. Sono altresì a carico del Cliente di tutti i corrispettivi, oneri e tributi, comunque denominati, che Erreci sia tenuta ad applicare alla Fornitura in forza di leggi, regolamenti e disposizioni adottati dalle autorità, che saranno applicati secondo i valori come tempo per tempo aggiornati dalle autorità medesime.
3. Per chiedere l'applicazione di qualsiasi agevolazione, il Cliente dovrà inviare al Fornitore documentazione idonea a provare il diritto a tali agevolazioni entro un congruo termine. Di tale richiesta il Cliente assume piena responsabilità e si impegna a tenere il Fornitore indenne e manlevato.
4. Nel caso in cui il Distributore locale competente ("Distributore") comunichi al Fornitore una tipologia d'uso diversa da quella dichiarata dal Cliente, saranno applicate le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore.

6.FATTURAZIONE

1. La fatturazione dei consumi avverrà con la frequenza indicata nelle Condizioni Economiche, e comunque nel rispetto della frequenza minima definita dall'Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF – Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale).
2. Il Fornitore utilizza i dati di misura per la fatturazione nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati effettivi messi a disposizione dal Distributore; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore; 3) dati stimati, dal Distributore o dal Fornitore.
3. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, qualora non abbia a disposizione uno storico dei consumi (i) per l'energia elettrica eseguirà la stima, tenendo conto anche dei consumi eventualmente indicati dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio adottato prevede la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (incluse le autoletture validate). Queste ultime vengono poi rapportate, attraverso un calcolo pro-die, al periodo di fatturazione relativamente al quale si calcola la misura stimata; (ii) per il gas naturale si baserà sull'andamento climatico, sui dati storici di consumo del Cliente, sulla destinazione d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente al momento della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura.
4. Il Fornitore ricalcolerà gli importi precedentemente fatturati in stima quando avrà a disposizione dati di misura effettivi dal Distributore, comprese le autoletture.
5. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore siano inferiori a 5,00 euro, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento nel ciclo di fatturazione successivo, senza applicazione di interessi, sempre nel rispetto della frequenza minima di fatturazione prescritta dalla regolazione vigente. Ove la fatturazione venga effettuata sulla base della stima dei consumi, la stessa sarà basata sui dati forniti dal Distributore ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i. salvo i conguagli quantificati sulla base dei dati comunicati sempre dal Distributore.
6. Per i Clienti sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo secondo le configurazioni di cui all'Allegato A.78 del Codice di rete Terna e che accedono alla disciplina di cui alla delibera 109/2021/R/eel, i consumi fatturati sono da intendersi al netto dell'energia elettrica prelevata per successiva immissione in rete (c.d. Energia Immessa Negativa o EIN). Sull'EIN, ai sensi della delibera 109/2021/R/eel, non trovano applicazione: i corrispettivi a copertura degli oneri per il servizio di distribuzione e per le perdite per energia reattiva di cui al TIT; i corrispettivi a copertura degli oneri per il servizio di trasmissione di cui al RTTE; i corrispettivi di dispacciamento di cui al TIDE e al TIS; gli oneri generali del sistema elettrico (ASOS, ARIM) e ulteriori componenti (UC3, UC6).

7. PAGAMENTI

1.Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto. Per il Cliente Domestico tale termine non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

2. Nel caso in cui la Proposta preveda il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente, il mandato sarà di tipo B2B nel caso in cui il Cliente sia un'impresa o di tipo CORE nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica o una ditta individuale.

In forza del mandato conferito, il Cliente autorizza Erreci a richiedere all'istituto di credito del Cliente l'esecuzione dell'addebito sul suo conto. Il Cliente può richiedere al proprio istituto di credito il blocco di ogni pagamento entro il giorno antecedente a quello in cui è dovuto e, nel solo caso di mandato di tipo CORE, potrà ottenere il rimborso secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con il proprio istituto di credito, richiedendolo entro 8 settimane dalla data di addebito.

Il riferimento del mandato sarà comunicato al Cliente in sede di accettazione della Proposta.

3.In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento, il Cliente, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal Contratto, oltre all'importo indicato in fattura, dovrà corrispondere al Fornitore (i) gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali per il Cliente Domestico, mentre saranno computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per i Clienti Business; (ii) le spese postali relative all'invio delle comunicazioni di diffida ad adempiere e costituzione in mora di cui agli artt. 28 e (iii) le spese di esazione per il recupero del credito.

Resta inteso che il "Cliente Buon Pagatore" è tenuto al pagamento, per i primi 10 giorni di ritardo, del solo interesse legale. "Cliente Buon Pagatore" è il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo semestre di Fornitura.

4.Le contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente al Fornitore, il quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore nella cui disponibilità sono i dati di misura in virtù del servizio di misura dallo stesso espletato. Nessuna contestazione esime il Cliente dal pagamento delle fatture. Ogni contestazione del Cliente sarà esaminata da Erreci, restando escluso qualsiasi diritto alla compensazione in capo al Cliente.

5.In caso di sospensione della Fornitura per morosità ai sensi dell'art. 28 delle Condizioni Generali e di eventuale riattivazione della stessa, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento dei relativi oneri. Detti importi saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla sospensione e/o riattivazione della Fornitura.

6.Il Cliente che abbia un debito verso il Fornitore non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della Fornitura, né di altra fornitura, sino ad integrale estinzione del debito. Erreci si riserva di addebitare la morosità afferente ad una Fornitura cessata, sulle fatture emesse in relazione ad una diversa fornitura, intestata allo stesso Cliente.

7. Il Fornitore offre ai Clienti Tutelati Gas almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita. Tali Clienti, nei casi previsti dalla Delibera 229/2001, saranno informati nella bolletta della possibilità di ottenere dal Fornitore una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro e dovrà essere richiesta al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine fissato per il pagamento della bolletta.

8. Sul sito internet www.erreci.info è possibile consultare una guida alla lettura de "La bolletta dei clienti finali di energia" di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 315/2024/R/com, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

8. GARANZIE

1. Il Fornitore può sempre chiedere al Cliente di versare un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a titolo meramente esemplificativo in caso di mancata e/o ritardata attivazione della procedura SEPA o di revoca della stessa.

2. Il deposito sarà addebitato nella prima fattura utile e sarà di importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di Fornitura.

3. Qualora nel corso delle Forniture il deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

4. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

5. Fermo restando quanto precede, inoltre, Erreci potrà in ogni momento: (i) contrarre polizze assicurative e/o cedere tutti o parte dei crediti derivanti dal Contratto a primaria società di factoring. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente Business presta espresso consenso a tal fine e si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da Erreci e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società di factoring e/o da altro ente; e/o (ii) richiedere il rilascio a proprio favore di una fideiussione bancaria a prima richiesta, senza eccezioni, valida per 12 mesi e tacitamente rinnovabile per periodi di ugual durata, almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile da Erreci, per l'importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di Fornitura ("Fideiussione"). In tale ipotesi il Cliente Business si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione di tale Fideiussione, che dovrà essere rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta di Erreci. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente Business è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dall'avvenuta escussione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, inefficacia o invalidità della garanzia, il Cliente Business è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 giorni dalla richiesta di Erreci.

6. In caso di ritardo superiore a 15gg da parte del Cliente nel prestare (o ricostituire) le garanzie richieste, Erreci si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA E PENALI

1.Le Parti possono recedere dal Contratto (anche con riferimento ad una sola Fornitura) in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini di preavviso di cui al presente articolo.

2. Il Cliente Business che abbia almeno un Punto di Prelievo connesso in media e/o alta tensione e/o altissima tensione e/o con consumi di gas naturale superiori a 200.000 smc/anno, può recedere dal Contratto con un preavviso di 12 mesi. Fermo il preavviso di 12 mesi, qualora il Contratto preveda un corrispettivo a prezzo fisso per almeno un Punto di Prelievo, la decorrenza del recesso non potrà comunque essere antecedente rispetto al termine di validità del prezzo fisso.

3. In caso di recesso in violazione dei termini di cui alla clausola che precede, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue: (i) in caso di formule a prezzo variabile (prezzo di borsa + corrispettivo per il servizio di vendita): $S*C_a/12*N$, dove, S è il corrispettivo per il servizio di vendita; Ca è il consumo del Cliente degli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, se non disponibile, il consumo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto; N è il numero di mesi che intercorrono tra la cessazione della Fornitura e la data in cui la Fornitura avrebbe dovuto cessare nel rispetto dei termini di preavviso di cui alla clausola che precede; (ii) in caso di formule a prezzo fisso (prezzo bloccato fino alla data indicata nelle Condizioni Economiche): max { 0; $[\sum_i^N=1 (P-PM_{it})*C_a*1/12]$} dove, per ogni mese i-esimo che intercorre tra la cessazione della Fornitura e la data in cui avrebbe dovuto cessare nel rispetto dei termini di recesso, P rappresenta rispettivamente il corrispettivo per la vendita valido per tutte le ore per l'energia elettrica e il corrispettivo per i costi di approvvigionamento nei mercati all'ingrosso per il gas naturale, come specificato nelle Condizioni Economiche; PMit è il prezzo future settlement price disponibile nel giorno t di comunicazione del recesso, voltura e/o disdetta come pubblicato per l'energia elettrica da EEX alla sezione Italian Power Futures (www.eex.com) e per il gas naturale da ICE alla sezione Italian PSV Natural Gas (www.ice.com) utilizzando il seguente ordine di priorità: calendar, quarter, month; Ca è il consumo del Cliente degli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, se non disponibile, il consumo dichiarato dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto.

4. Il Cliente Domestico e il Cliente Business alimentati esclusivamente in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 smc/annui potranno recedere con un mese di preavviso. Tuttavia, nel caso in cui il recesso riguardi un Contratto con prezzo fisso a tempo determinato o un Contratto a tempo indeterminato, ma con Condizioni Economiche che prevedano un prezzo fisso fino a una data determinata, tali Clienti non potranno recedere prima del termine di validità del prezzo fisso. Qualora tale Cliente receda in violazione del preavviso dovuto ai sensi della presente clausola, sarà tenuto al pagamento di una penale calcolata secondo il criterio di cui alla clausola 8.3 (ii) che precede.

5. Per i Clienti di cui alla clausola che precede, o comunque quando il Cliente Business sia un'impresa che occupa meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizza un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, la penale non potrà eccedere l'importo di 120.000 €.

5. Qualora il recesso sia comunicato entro il giorno 10 (dieci) del mese, tale recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo o, se comunicato dopo il giorno 10 (dieci) del mese, dal primo giorno del secondo mese successivo.

6. Qualora il recesso sia esercitato per cambiare fornitore, la relativa comunicazione verrà effettuata da parte del nuovo fornitore, salvo i casi in cui le delibere dell'ARERA prevedano la possibilità per il Cliente di inviare il recesso direttamente al Fornitore.

7. Nei casi diversi dal cambio venditore, come ad esempio per la cessazione della fornitura, la comunicazione del recesso dovrà essere inviata mediante PEC o raccomandata a/r a Erreci S.r.l. via Marcello Candia n.12, 21052, Busto Arsizio (VA), salvo modifiche comunicate in fattura, con un preavviso di un mese.

8. Nel caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il recesso del Cliente da una Fornitura non comporterà automaticamente recesso anche dall'altra Fornitura attivata.

9. Le penali come sopra calcolate saranno altresì dovute in tutti i casi di voltura anticipata rispetto alla Data di Scadenza da parte del Cliente, nonché in qualsiasi ipotesi di cessazione della fornitura non richiesta da Erreci.
10. Il Fornitore può recedere dal Contratto con un preavviso di: (i) 6 mesi in caso di Cliente alimentato esclusivamente in bassa tensione o con consumi non superiori a 200.000 smc/annui; (ii) 1 mese in caso di Cliente con almeno un punto alimentato in media e/o alta e/o altissima tensione o con consumi superiori a 200.000 smc/annui. Tali termini decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Tale comunicazione sarà trasmessa dal Fornitore con raccomandata A/R o PEC all'indirizzo del Cliente indicato nella Proposta .

10. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

1. Il Cliente Domestico può recedere, senza penalità e senza specificarne il motivo (c.d. "Diritto di Ripensamento") entro 14 giorni per i contratti conclusi mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, il teleselling) e di 30 (trenta) giorni nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l'abitazione oppure di escursioni organizzate per promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a Clienti Domestici. Il Diritto di Ripensamento va esercitato utilizzando l'allegato "Modulo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento" da inviare alla sede legale del Fornitore, anche a mezzo pec o e-mail. Il termine decorre dalla data di conclusione del Contratto.
2. L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il termine di cui alla clausola che precede, salvo che il Cliente Domestico ne faccia esplicita richiesta su supporto durevole. In tal caso, il Cliente Domestico potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206. Qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TIV (Allegato A alla Delibera ARERA 362/2023/R/eel), eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi del TIC (Allegato C alla delibera ARERA 616/2023/R/eel) per la Fornitura di energia elettrica e dell'RTDG (Allegato B alla delibera 532/2025/R/gas) per la Fornitura di gas; viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.
3. Qualora il Cliente Domestico non abbia formulato al Fornitore espressa richiesta di esecuzione anticipata del Contratto, le attività necessarie per attivare la Fornitura verranno avviate solo una volta trascorso il termine di cui alla clausola 10.1.
4.In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento la Fornitura a) nei casi in cui sia ancora stata avviata da Erreci, potrebbe essere garantita dal Fornitore Uscente qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di ultima istanza di competenza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto; b) essere avviata da Erreci per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto.
5.Qualora l'esercizio del Diritto di Ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna, il Cliente Domestico dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore, che provvederà a richiedere l'esecuzione di tale prestazione al Distributore, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o dell'utente del servizio di distribuzione.

11. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE

1.L'attivazione della Fornitura è sospensivamente condizionata al buon esito delle operazioni tecniche di competenza del Distributore e del Sistema Informativo Integrato, nonchè (i) alla verifica circa la correttezza e completezza dei dati essenziali forniti dal Cliente nel Contratto; (ii) al rilascio delle garanzie richieste al Cliente, (iii) all'esito positivo dell'eventuale verifica creditizia da parte di Erreci, (iv) all'esistenza dell'allacciamento alla rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore, (v) all'esistenza di un Impianto Interno come definito in Contratto, (vi) alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla legislazione vigente, anche in materia di edilizia e urbanistica, (vii) alla verifica che il punto non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso ovvero una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore e (viii) in caso di voltura, al consenso alla cessazione della fornitura del cliente uscente. Il Cliente dichiara di aver ottenuto tale consenso e ne assume piena responsabilità. Erreci si riserva in ogni caso di effettuare verifiche.
2. L'attivazione della Fornitura è inoltre sospensivamente condizionata al possibile esercizio della facoltà di revoca della richiesta di switching, che Erreci potrà esercitare in base alle seguenti informazioni: i) se il punto risulta sospeso per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti; vi) la data di attivazione del servizio di salvaguardia o di default; vii) l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna sensi dell'art. 8.2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 (TIMG)e s.m.i., a seguito della messa a disposizione da parte del Distributore di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all'esecuzione del Contratto.
3.Qualora Erreci eserciti la facoltà di cui alla clausola precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il Fornitore Uscente verranno meno, senza che il Cliente possa sollevare alcune eccezione in proposito.

12. USO DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

1.L'impianto posto al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocato all'interno degli stessi o delle relative pertinenze per la distribuzione, utilizzazione del gas naturale e\o dell'energia elettrica ("Impianto Interno") deve essere eseguito e manutenuto a regola d'arte da una ditta installatrice, a cura e spese del Cliente.
2.Qualora a seguito di accertamenti del Distributore sull'Impianto Interno del Cliente, questo non risultasse conforme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicurezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la Fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare l'Impianto Interno. Resta inteso che il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite per cause allo stesso non imputabili.
3.Il Cliente potrà utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica erogati, rispettivamente, per le categorie d'uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati negli Allegati al Contratto.
4.Il gas naturale e l'energia elettrica non possono essere ceduti a terzi dal Cliente o da quest'ultimo utilizzati per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, né possono essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.
5.Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per sbalzi, incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e dell'energia elettrica.
6. In caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto al precedente comma, il Fornitore può risolvere il Contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.
7.Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nella Proposta e negli Allegati, ivi compresi i dati relativi all'uso del gas e dell'energia elettrica.
8. Il Cliente che utilizza anche occasionalmente il gas naturale fornito tramite la rete di distribuzione urbana o reti di trasporto beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas naturale, ai sensi della delibera ARERA ARG/gas 79/10: ulteriori informazioni sono disponibili presso lo Sportello del Consumatore al numero verde 800.166.654 o sul sito internet www.arerait.

13. GRUPPI DI MISURA PRESSO IL CLIENTE

1.Il contatore di Energia Elettrica (ossia l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata) ed il contatore Gas (anche detto "Misuratore", ovvero la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'Impianto Interno del Cliente) ed i relativi sigilli, sono di proprietà del Distributore. Il Cliente è costituito custode dei contatori e risponde della loro manomissione, sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecati agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui e ha l'obbligo di segnalare qualsiasi evento che possa comportare l'erronea rilevazione dei consumi. È fatto divieto assoluto al Cliente di spostare i contatori dal luogo in cui sono stati collocati.

2.Nel caso di contatori installati presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore e del Distributore, o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione del contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della Fornitura, disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l'accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore può, previa diffida formale, sospendere la Fornitura disalimentando il punto.
3.Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore . Il Distributore può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi. Il Distributore si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente gli oneri per l'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di Fornitura.

14. INFORMATIVA PRIVACY
1. Erreci si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). L'informativa privacy di Erreci è allegata al Contratto.

15. RECLAMI - RICHIESTE DI INFORMAZIONI
1.Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 413/2016/R/com (di seguito "TIQV") il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni relativamente alla Fornitura a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta a: Erreci S.r.l., via Marcello Candia n. 12, 21052, Busto Arsizio (VA) o a mezzo e-mail ai contatti indicati nelle Condizioni Economiche.
2. Per l'identificazione del Cliente e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta, la richiesta deve contenere i seguenti requisiti minimi: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di Fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di Fornitura, o telematico; d) la/e Fornitura/e a cui si riferisce il reclamo; e) il codice alfanumerico identificativo del Punto di Prelievo (POD) o del Punto di Riconsegna del gas naturale (PDR) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

16. CONCILIAZIONE – LEGGE - FORO COMPETENTE
1.Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
2. Nel caso di mancata risposta al reclamo, o risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o in alternativa, presso organismi che offrono procedure di negoziazione e risoluzione delle controversie, secondo quando previsto sul sito dell'ARERA e dai rispettivi regolamenti. Erreci si impegna a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
3.Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, che non sia stato possibile risolvere mediante reclamo o conciliazione, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo in caso di Cliente Domestico. Nel caso di Cliente Business sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio (VA).

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente sia previsto dalla legge o da delibere ARERA.
2.Il Fornitore si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto ai Clienti, mediante comunicazione di variazione scritta cartacea o digitale ("Comunicazione") nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera 366/2018/R/com dell'ARERA ("Codice di Condotta Commerciale").
3. La Comunicazione perverrà ai Clienti con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Il suddetto termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la Comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
4. Il Cliente ha facoltà di comunicare l'intenzione di recedere dal Contratto entro 25 giorni dal ricevimento della Comunicazione: in difetto la variazione unilaterale si intenderà accettata dal Cliente. Fermo restando quanto precede, nel caso di Cliente con almeno un punto in media e/o alta e/o altissima tensione ovvero con consumi di gas superiori a 200.000 Smc/annui, ovvero le cui Condizioni Economiche prevedano un prezzo fisso, il recesso potrà avere efficacia solo dalla data di decorrenza della variazione.
5.La Comunicazione non è dovuta nei casi di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico ai sensi della clausola 13.2 del Codice di Condotta Commerciale. In tali casi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
6. Nel caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto, la Comunicazione potrà essere allegata ai documenti di fatturazione.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.Salvo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla cessazione della Fornitura e salvo il risarcimento del danno, in caso di inadempimento, da parte del Cliente, a quanto previsto dagli articoli 7 ("Pagamenti"), 8 ("Garanzie") 13 ("Gruppi di Misura presso il Cliente").
2. Erreci, per l'esecuzione del Contratto, si avvale di società terze quale utente dei servizi di trasporto e dispacciamento (per l'energia elettrica) e di distribuzione (per il gas naturale). In caso di inadempimento da parte di Erreci alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di tale società terza, quest'ultima potrà risolvere il contratto con Erreci che, entro e non oltre 2 giorni lavorativi comunicherà al Cliente la risoluzione del presente Contratto, che continuerà ad essere eseguito in con quanto previsto dall'Articolo 22 del TIMOE – Testo integrato morosità elettrica, Allegato A alla Delibera ARERA258/2015/R/com e s.m.i. (per l'energia elettrica) e dall'art. 27bis della Delibera ARERA 138/04 (per il gas naturale). Qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, la fornitura verrà comunque garantita dall'esercente la salvaguardia (per l'energia elettrica) o dall'esercente i servizi di ultima istanza (per il gas naturale).

19. INTERRUZIONI DELLA FORNITURA
1.Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica ai Clienti ed è estraneo all'attività di distribuzione e consegna del gas naturale demandata, anche alla stregua di quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato 2 alla Deliberazione dell'ARERA n.108/06 s. m.i.), al Distributore di gas naturale e/o all'attività di trasmissione e dispacciamento nonché di trasporto dell'energia elettrica in ambito locale, demandate, rispettivamente, a Terna S.p.A. e al Distributore ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Eventuali interruzioni e limitazioni della Fornitura dipendono, pertanto, dall'interruzione o limitazione dell'erogazione dei servizi forniti da Terna S.p.A. e/o dal Distributore e non saranno imputabili al Fornitore, né attribuiranno al Cliente il diritto a formulare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o a ridurre il pagamento dei corrispettivi dovuti.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
1.Il mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal Contratto, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, non darà luogo a responsabilità per la Parte inadempiente qualora l'inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore o caso fortuito, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o

circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare con l'ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento di dette obbligazioni.
2.La Parte che invochi una causa di forza maggiore o il caso fortuito dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte non appena ne abbia avuto conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento. La Parte che subisce l'inadempimento potrà recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

21.CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Cliente acconsente sin d'ora affinché il Fornitore possa, dandone avviso al Cliente, cedere il Contratto ad altre società autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente, fermo il diritto di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 9. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

22.LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE – INDENNIZZI AUTOMATICI

1.

Livelli specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica/gas naturale		rimborso per livelli effettivi rispetto ai tempi standard			
Tabella 1, allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com	standard	entro il doppio	entro il triplo	oltre il triplo	livelli effettivi Erreci nel 2025
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari	30 €	60 €	90 €	2 giorni lavorativi
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari	30 €	60 €	90 €	2 giorni lavorativi
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	30 €	60 €	90 €	2 giorni lavorativi

Livelli generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica/gas naturale		
Tabella 2, allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com	standard	livelli effettivi Erreci nel 2025
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari	95%	95%

23.CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le condizioni tecniche di erogazione della Fornitura sono definite negli Allegati.
2. L'energia elettrica sarà fornita, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore, presso i Punti di Prelievo indicati nella Proposta. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia e riguardano i rapporti tra il Cliente e il Distributore. In particolare, si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della Fornitura. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della Fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
3. Per quanto concerne il gas naturale, gli aspetti tecnici sono disciplinati dal Codice di Rete o dal Contratto di Trasporto adottato dal Distributore. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica comporti un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di Fornitura.

24. MANDATI

1.Ai sensi del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE, prima versione approvata con Delibera 345/2023/R/eel) vigente, il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c. per la stipulazione del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con il Distributore competente, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione del contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A..
2. Il Cliente conferisce al Fornitore (o a società terza da questo incaricata) mandato con rappresentanza ex art. 1704 c. c. per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, delle "Condizioni Tecniche di fornitura" allegate al contratto di trasporto dell'energia elettrica, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche perché il relativo link è reso disponibile sul sito internet del Fornitore o del Distributore, ovvero a sottoscrivere un contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, predisposto dal Distributore , consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione.
3.Il Cliente conferisce inoltre un mandato irrevocabile senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile, per lo svolgimento presso il Distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura ecc.), richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore , inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso e obbliga altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibile, su richiesta del Fornitore, la documentazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del Contratto, anche con riferimento ai servizi accessori alla medesima.

25.ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA

1. Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore previsti per le prestazioni accessorie richieste dal Cliente medesimo o imposte da norme, regolamenti e disposizioni delle Autorità, oltre a tutti gli oneri relativi ad interventi di chiusura, riattivazione e interruzione del punto per morosità.
2. In aggiunta a quanto previsto dalla clausola che precede, il Cliente riconoscerà ad Erreci un corrispettivo per ciascuna richiesta di prestazione inoltrata da quest'ultima al Distributore. Tale corrispettivo è pari a Euro 58 (cinquantotto) con riferimento alle prestazioni relative alla Fornitura di energia elettrica e pari a 23 (ventitre) Euro per quelle relative alla Fornitura di gas naturale.

26.ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

1. Nel caso in cui al Cliente sia applicabile la procedura di cui all'art. 8 della delibera dell'ARERA n. 4/08 e ad esito della stessa l'esercente la salvaguardia ceda al Fornitore il credito di cui alla clausola 8.2 della predetta delibera, il Fornitore, previa apposita comunicazione dell'avvenuta cessione, a mezzo PEC o raccomandata a/r anticipata, addebiterà al Cliente la somma corrisposta in favore dell'esercente la salvaguardia a fronte della cessione stessa e il Cliente si impegna a effettuarne il pagamento nei confronti del Fornitore entro 15 giorni dalla data della predetta comunicazione secondo le modalità ivi indicate.
2. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta di tutti i dati forniti alla sottoscrizione del Contratto o durante la vigenza di quest'ultimo.
3. Erreci dichiara di attenersi a modelli di lealtà, correttezza e trasparenza nell'espletamento della propria attività e di aver adottato e di attuare efficacemente procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della suddetta normativa e di accettare e conformarsi al codice etico di Erreci ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo https://go.repower.com/codiceetico, in cui sono ribaditi i principi e i modelli comportamentali di cui sopra. Erreci si riserva di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte del Cliente dei principi contenuti nel suddetto Codice Etico.

27. MISURA DEI CONSUMI, AUTOLETTURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA

1.La misura dell'energia elettrica e del gas naturale è eseguita dal Distributore. Il Fornitore non risponde della mancata esecuzione di tale attività da parte del Distributore. Il Distributore informerà il Cliente dell'eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine, rilasciando una nota informativa cartacea che lo informi della possibilità di effettuare l'autolettura. In caso di perdurante diniego di accesso alla proprietà privata da parte del Cliente, potrà chiedere al Distributore la sospensione della Fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 28.
2. Il Cliente potrà fornire l'autolettura del contatore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Fornitore provvederà a trasferire il dato di lettura al Distributore che li utilizzerà per la determinazione dei consumi, se ritenuto coerente con i consumi storici e il profilo del Cliente. La non validità dell'autolettura sarà comunicata dal Fornitore al Cliente.
3. Qualora i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà fatturare in acconto sulla base dei prelievi stimati.
4. Con riferimento all'energia elettrica, i dati di lettura dei consumi, stimati o effettivi, saranno utilizzati dal Distributore per fatturare al Fornitore il costo del servizio di trasporto e, quindi, verranno da quest'ultimo addebitati al Cliente in fattura. Il Fornitore applica interamente le disposizioni contenuto nel "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale", Allegato A alla delibera 463/2016/R/com (di seguito "TIF").
5. Per i Clienti Tutelati Gas, titolari di un Punto di Riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG, il Fornitore dovrà comunicare al Cliente, nella prima bolletta utile, informazioni sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i Clienti Tutelati Gas, titolari di un Punto di Riconsegna dotato di misuratore accessibile, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 30,00 (trenta) euro secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.

28. DIFFIDA AD ADEMPIERE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1.In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Deliberazione ARG/elt 4/08 dell'ARERA e s.m.i., decorso il termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, nonché in tutti gli altri casi previsti dal Contratto, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione scritta recante formale diffida ad adempiere e costituzione in mora a mezzo PEC o raccomandata A/R.
2. Con riferimento ai Punti di Prelievo alimentati in bassa tensione, decorsi venticinque (25) giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione di messa in mora di cui alla clausola che precede, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell'articolo 4.3 della Delibera n. 4/08, può inviare la richiesta di sospensione della Fornitura al Distributore. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della Fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% di quella disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
3. Per tutte le altre tipologie di punti di prelievo, in difetto di pagamento entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione di messa in mora di cui alla clausola 28.1, Erreci può inviare la richiesta di sospensione della Fornitura al Distributore.
4. Il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'eventuale pagamento effettuato a seguito della costituzione in mora ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.
5. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del punto, il Fornitore potrà richiedere al Distributore, se tecnicamente possibile e previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione della Fornitura del punto. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento.
6.Il Fornitore può richiedere la sospensione della Fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a) per cause oggettive di pericolo; b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica o gas naturale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della Fornitura sospesa a causa del mancato pagamento da parte del Cliente.
7. Nei casi di sospensione e riduzione della Fornitura previsti ai commi precedenti, Erreci richiederà al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, salvo il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini summenzionati per la riduzione/sospensione della Fornitura.
8. Nel caso in cui l'intervento di chiusura del punto per morosità non vada a buon fine e il Distributore indichi la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto, ovvero l'intervento di interruzione dell'alimentazione abbia esito negativo, il Fornitore, a valle della comunicazione di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, potrà richiedere al Distributore la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto.
9. Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a: a) € 30,00 qualora sia stata sospesa la Fornitura per morosità o effettuata una riduzione di potenza senza invio di costituzione in mora; b) € 20,00 qualora sia stata sospesa la Fornitura per morosità o effettuata una riduzione di potenza senza il rispetto dei termini di costituzione in mora e di sospensione della Fornitura di cui al presente articolo. In tali casi al Cliente non è richiesto alcun corrispettivo per la riattivazione o a motivo della sospensione, fermo il dovere di pagamento degli insoluti.

29. RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

1.Non sono disalimentabili i punti nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole. In tal caso troveranno applicazione le relative disposizioni del TIMG o del TIMOE.
2.In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte dei Clienti titolari di punti non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II dell'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 12, decorsi dieci (10) giorni solari dal termine di pagamento riportato in fattura, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo raccomandata.
3.L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata raccomandata.

4.Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, in costanza di mora, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto e a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa per morosità.

30. INFORMATIVA BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

1. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1° gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sarà riconosciuto agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è previsto anche per i casi di disagio fisico, laddove si attesti che nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate ad energia elettrica. Per tale tipologia di bonus è necessario fare richiesta presso i Comuni o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane). Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

31. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

1. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo tra le Parti. Tutte le restanti clausole rimarranno valide e le Parti si impegnano in buona fede a negoziare clausole valide, in sostituzione di quelle nulle o invalide, che siano tali da perseguire il medesimo intento originario delle Parti.
2. Il Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti per i medesimi punti di fornitura.

Informativa ai fini *privacy* ai sensi dell'artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

Erreci S.r.l. - P.I.: 02989180126 - con sede in 21052 Busto Arsizio (VA), alla Via Marcello Candia 12, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di titolare del trattamento (in seguito "Titolare"), La informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 (in seguito "GDPR"), desidera trattare i Suoi dati personali, nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto di seguito meglio specificato.

1. Oggetto Del Trattamento E Categorie Di Dati Trattati

Il Titolare tratterà i dati personali identificativi e di contatto (a titolo meramente esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, dati catastali, coordinate bancarie e altri dati di pagamento, e-mail, copie di documenti, eventuali password utilizzate per la gestione di contratti, dati forniti tramite l'accesso ad apposita area clienti on line, dati presenti nella bolletta del precedente fornitore, ecc., in seguito anche "Dati") da Lei liberamente comunicati al Titolare aderendo a specifiche iniziative o in occasione della sottoscrizione di un contratto

Oltre ai dati raccolti direttamente presso l'interessato, il Titolare potrà trattare anche dati personali provenienti da fonti pubbliche/pubblicamente accessibili o da soggetti terzi (ad es. provider di informazioni commerciali), nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento.

2. Finalità, Base Giuridica Del Trattamento E Conseguenze Della Mancata Comunicazione Dei Dati

I Suoi Dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di seguito descritte.

A Gestione dei rapporti contrattuali, perseguimento di un legittimo interesse del Titolare e adempimento e obblighi legali

A.1 Presentazione di offerte tecnico/economiche per la progettazione, realizzazione ed eventuale manutenzione di impianti, anche fotovoltaici, oltre che di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, efficientamento energetico, consulenza, esecuzione di attività precontrattuali e/o contrattuali su Sua richiesta.

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto per il Titolare è necessario presentare offerte da Lei richieste e, in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale, svolgere tutte le attività conseguenti. A titolo esemplificativo, gestire le attività di tesoreria afferenti al rapporto contrattuale con relativo trattamento delle coordinate bancarie e/o di altri dati di pagamento.

Nei limiti del legittimo interesse del Titolare, i dati da Lei forniti nell'ambito del rapporto contrattuale potranno essere utilizzati, senza necessità di un ulteriore consenso, per inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. soft spam), in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 4 del D. Lgs 196/2003. Resta in ogni caso fermo il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento a tali comunicazioni.

Il Titolare ha altresì la necessità di trattare i dati personali da Lei forniti per la gestione dei reclami e di Sue richieste veicolate attraverso il contact center, anche al fine di valutare la qualità del servizio reso. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, di caso in caso, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto ovvero l'esercizio di un legittimo interesse del Titolare. In caso di mancato conferimento il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o di dare esecuzione allo stesso. Qualora, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato, alcune finalità del trattamento siano stabilite dal Cliente (ad esempio il conferimento di un mandato al Titolare di interagire, per conto del Cliente, con soggetti terzi o autorità), Erreci S.r.l. agirà quale Responsabile del Trattamento del Cliente limitatamente a dette finalità, come da specifiche previsioni contenute nei contratti di riferimento.

A.2 Necessità di adempiere ad obblighi legali

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto all'adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi all'esecuzione del contratto, nonché alla corretta gestione dei rapporti con autorità, organi di controllo ed enti pubblici terzi per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o ad altre procedure. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale. In caso di mancato conferimento il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e potrebbe avere l'obbligo di effettuare segnalazioni.

B Marketing e comunicazioni commerciali

Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, il Titolare potrebbe svolgere ricerche di mercato e analisi tese a rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità e tipologia dei servizi resi e di iniziative relative al miglioramento dei servizi forniti, nonché di inviarLe materiale promozionale e/o comunicazioni di natura informativa, commerciale e di marketing su prodotti e servizi del Titolare o di altre società del Gruppo Repower ("Marketing Diretto").

B.1. con strumento tradizionali (posta cartacea ovvero chiamate tramite operatore e/o agenti di vendita);

B.2. con sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o mediante posta elettronica (a titolo esemplificativo newsletter, DEM, etc.) e/o SMS.

C Erogazione di prodotti e servizi "su misura" ed elaborazione di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo

Esclusivamente previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), che Lei è libero di dare o meno, il Titolare potrebbe elaborare informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, al fine di finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche ("profilazione"), anche mediante l'impiego di tecniche o algoritmi e sistemi informatici evoluti e anche attraverso l'arricchimento dei dati, al fine di sviluppare, promuovere ed erogare prodotti e servizi "su misura" del Titolare ovvero di soggetti terzi (tra i quali rientrano anche le altre società del Gruppo Repower).

D Trasmissione di dati personali infragruppo

La base giuridica che legittima il trattamento in esame è ravvisabile nel legittimo interesse del Titolare a trasmettere alcune informazioni personali nell'ambito delle altre società del Gruppo Repower per fini amministrativi interni.

3. Modalità del trattamento:
Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati. I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, anche mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689. I Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Non è previsto il trattamento di Dati di soggetti minorenni.

4. Periodo di conservazione dei Dati:
Il Titolare conserva i Dati nel rispetto delle leggi e procedure aziendali interne, per il tempo necessario a soddisfare le finalità di cui sopra. Esaurita la necessità di conservazione dei Dati per detti scopi, i medesimi saranno eliminati in maniera sicura. Per maggiori informazioni sui termini di conservazione dei documenti, è disponibile al seguente link: https://www.repower.com/it/noi/informazioni-e-servizi/conservazione-dati l'estratto della politica di conservazione dei dati personali di Erreci S.r.l.

5. Comunicazione, diffusione e accesso ai dati:
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero responsabili del trattamento e/o sub responsabili ex art. 28 GDR;
- ad altre Società del Gruppo Repower (controllanti, controllate e/o collegate) in Italia e all'estero e ai dipendenti e collaboratori delle stesse (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- a terzi che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi (a titolo meramente indicativo e non esaustivo, istituti di credito, intermediari finanziari, istituti assicurativi del credito, studi professionali, consulenti, società di informazione commerciale ecc.);
- ad altre categorie di terzi (a titolo meramente esemplificativo agenzie preposte all'applicazione della legge, forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche) per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
  Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia.

6. Trasferimento dei dati:
I Dati saranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di condividere i Dati anche con la Capogruppo Svizzera Repower AG e/o di trasferire i Dati extra-UE; in tal caso, il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

7. Diritti dell'interessato:
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt. 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR e precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati (qualora non siano stati ottenuti presso l'interessato); b) delle finalità e modalità del trattamento, nonché della relativa base giuridica; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei Dati (ove nominato) e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'art. 13, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei Dati che La riguardano, , anche mediante revoca del consenso prestato ad attività di marketing diretto e profilazione

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante**.**
Per quanto attiene al diritto alla portabilità dei Dati, l'interessato può chiedere di ricevere o trasferire i propri Dati in possesso del Titolare in un formato strutturato di uso comune e leggibile, per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altri titolari del trattamento.
Con riferimento al rapporto contrattuale, in termini generali i Dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici e di contatto.

8. Modalità di esercizio dei diritti:
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando una raccomandata a.r. Erreci S.r.l. - P.I.: 02989180126 - con sede in 21052 Busto Arsizio (VA), alla Via Marcello Candia 12, ovvero una e-mail all'indirizzo privacy.it@repower.com Il termine per la risposta è di un mese prorogabile. di due mesi in casi particolarmente complessi: in tal caso il Titolare fornirà una comunicazione relativa ai motivi della proroga entro 1 mese. Il Titolare ha il diritto di richiedere le informazioni necessarie per l'identificazione del richiedente. L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, per cui il Titolare si riserva la facoltà di richiedere all'interessato un ragionevole contributo spese basato sui costi amministrativi da sostenere.

9. Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e categorie di Responsabili del trattamento:
Il Titolare del trattamento è la società Erreci S.r.l. - P.I.: 02989180126 - con sede in 21052 Busto Arsizio (VA), alla Via Marcello Candia 12, in persona del legale rappresentante *p.t.*

Il Responsabile della protezione dei Dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy.it@repower.com
L'elenco delle categorie dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.